

RISPOSTA. — « L'Amministrazione dei Monopoli industriali ha regolarmente applicato agli operai delle manifatture dei tabacchi il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2000. Anzi nell'operazione di conguaglio voluta dal decreto stesso (per poter stabilire il trattamento migliore) in luogo di prendere per base la mercede fissa prevista dall'articolo 32 del regolamento (variabile da lire 2,75 a lire 4) ha considerato come mercede civile l'assegno giornaliero di lire 5 quello cioè concesso ai richiamati che prestavano effettivo servizio sotto le armi.

« Malgrado il favorevole trattamento usato, taluni degli interessati hanno in vari incontri avanzata la pretesa che la retribuzione civile dovesse essere rappresentata, non dall'assegno di lire 3 ma bensì dalla media dei guadagni da essi effettivamente percepiti prima del richiamo alle armi, comprendendo in detta media i maggiori guadagni derivanti da prestazioni a cottimo e straordinarie oltre l'orario normale di lavoro.

« Ad una tale richiesta non era possibile accedere: 1° perchè la retribuzione da operaio militare da porsi a confronto con quella civile doveva — per espressa disposizione del citato decreto luogotenenziale — essere quella oraria normale, escluso quindi ogni compenso per lavori a cottimo o straordinario; 2° perchè altrimenti si sarebbe venuta a creare una stridente disparità di trattamento fra gli operai e gli impiegati, inquantochè per questi ultimi il termine di confronto era rappresentato dal solo stipendio di ruolo, senza tener conto cioè degli assegni o dei soprassoldi dei quali l'impiegato poteva essere assistito per incarichi speciali o lavori straordinari oltre l'orario normale.

« Per quanto si riferisce alle ritenute che qualche Direzione di manifattura effettua sulle mercedi di taluni operai, già comandati a prestar servizio in stabilimenti militari, trattasi di rimborso, a piccole quote, di somme da essi indebitamente percepite o dall'Amministrazione dei Monopoli o dagli stabilimenti militari che erroneamente pagarono agli interessati le somme che, a norma dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale, n. 2000, avrebbero dovuto essere versate in tesoreria; somme che poterono essere accertate soltanto al momento del conguaglio, avvenuto, per cause diverse che qui sarebbe superfluo citare, diversi mesi dopo l'entrata in vigore del ripetuto decreto.

« *Il sottosegretario di Stato*

« AMENDOLA ».

Labriola ed altri. — *Al ministro delle finanze.*

« Per sapere se per una evidente ragione di equità non creda dover in tempo opportuno accogliere le richieste dei funzionari delle imposte dirette

sovratutto in quanto rappresentano delle legittime rivendicazioni ».

RISPOSTA. — « Il Regio decreto-legge del 24 novembre 1919, col quale fu elevato il titolo di studio per l'ammissione in carriera, ebbe a sanzionare l'equiparazione dei funzionari delle imposte dirette, aventi grado per revistire la carica di presidente delle Giunte di stima e delle Commissioni giudicanti, a quelli dell'Amministrazione centrale provvisti di eguale stipendio. Ciò sta a dimostrare come il Governo non abbia tralasciato di curare la elevazione morale di tale personale.

« Quanto alla elevazione economica, tutto quello che si è potuto fare, tenuto pur conto delle difficoltà in cui attualmente versa il tesoro, è stato di riportare i detti funzionari nella condizione in cui erano di fronte a quella dei funzionari degli uffici centrali prima che intervenisse il Regio decreto-legge del 27 novembre 1919. Infatti è stato già firmato da Sua Maestà il Re il decreto con cui il trattamento economico degli agenti superiori viene elevato inizialmente a lire 10,500, e terminalmente a lire 12,800; conservandosi così quella medesima differenza che esisteva nel Regio decreto-legge del 23 ottobre 1919.

« Si è accordato inoltre un notevole aumento del fondo da ripartire fra i funzionari in relazione alla importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati ottenuti.

« Questo, ripeto, è quanto è stato possibile di fare a favore dei funzionari delle imposte dirette, ed è moltissimo nelle attuali condizioni dell'Era-rio. Sono sicuro che essi, consci della gravità del momento, e convinti delle buone disposizioni dell'Amministrazione nei loro riguardi, sapranno continuare a dare sicure prove di disciplina e di attaccamento al servizio.

« *Il sottosegretario di Stato*

« AMENDOLA ».

Labriola. — *Al ministro dell'interno.* — « Intorno alla disposizione del Commissario degli alloggi di Napoli, il quale ha stabilito di requisire locali appartenenti e destinati ad uso ospedaliero, allo scopo di impiantarvi sedi di preture ».

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti subito disposti, a mezzo del Procuratore del Re presso la Corte d'appello di Napoli, è risultato che nessuna disposizione fu adottata dal Commissario degli alloggi di quella città per requisire locali appartenenti o destinati ad uso ospedaliero, allo scopo di impiantarvi sedi di preture.

« Forse l'onorevole interrogante si riferì all'occupazione dei locali dell'ex Monastero di S. Maria Egiziaca. Questi locali però non furono requisiti,